

DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI _____

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno **2024** saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal _____ (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009).

Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Catania Ufficio Provinciale -Territorio, sita in Via Monsignor Domenico Orlando n°.1

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado** competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela occorre rivolgersi alla Direzione Provinciale di Catania- Ufficio Provinciale -Territorio / all'Ufficio Provinciale – Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) siano inesatte o incomplete, ci si può rivolgere direttamente a questo ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17bis-22 del D.Lgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia;

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente , entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado**, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.Lgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado** di Catania, e notificato alla Direzione Provinciale/ all'Ufficio Provinciale - Territorio che ha emesso l'atto.

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta alla Direzione Provinciale/ Ufficio Provinciale – Territorio , che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno
- Ufficio giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

[da inserire solo nelle Regioni in cui è stato esteso l'uso degli strumenti informatici e telematici, nell'ambito del processo tributario, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi provvedimenti di attuazione.] posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi provvedimenti di attuazione.

Dati da indicare nel ricorso

- la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado** a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del D.L. n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore incaricato o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- Direzione Provinciale/ Ufficio Provinciale - Territorio contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- l'eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado** e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) D.Lgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del D.Lgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati , commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado** o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Per i ricorsi che producono anche l'effetto di un reclamo, il termine di 30 giorni decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC, nell'ambito del processo tributario, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.G.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia Tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it). **[da inserire solo nelle Regioni in cui è stato esteso l'uso degli strumenti informatici e telematici, nell'ambito del processo tributario]**

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficio giudiziario, o il ricorso notificato tramite PEC , **[da inserire solo nelle Regioni in cui è stato esteso l'uso degli strumenti informatici e telematici, nell'ambito del processo tributario]** oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale, oppure, la ricevuta di PEC **[da inserire solo nelle Regioni in cui è stato esteso l'uso degli strumenti informatici e telematici, nell'ambito del processo tributario]**
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002). L'indicazione che la controversia è di valore indeterminabile deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi all'Ufficio anche a mezzo e-mail dp.catania.uptcatania@agenziaentrate.it

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è l'ing. Salvatore D'Urso (art. 5, Legge n. 241/1990).

Catania li 26/09/2023

IL DIRETTORE UPT di CATANIA
*Ing. Calogero Di Miceli**
(firmato digitalmente)

*Firma su delega del direttore provinciale (Santo Giunta) - Provvedimento n°.3821/2023